

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, lett. a) e c), nonché l'art. 88 CE del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽²⁾ e gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽³⁾.

Infine, la ricorrente fa valere evidenti errori di valutazione nonché uno sviamento di potere della convenuta.

⁽¹⁾ GU 1998, C 107, pag. 7.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

⁽³⁾ GU 1998, C 74, modificato da GU 2000, C 258, pag. 5.

Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Charlott/UAMI — Charlot (marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition»)

(Causa T-169/06)

(2006/C 212/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charlott SARL (Chaponost, Francia) (Rappresentante: L. Conrad, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione emessa dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI in data 24 aprile 2006 (procedimento R 223/2005-2);
- dichiarare che la società Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94;
- ordinare all'UAMI di procedere alla registrazione del marchio depositato dalla Charlott SARL;
- condannare l'UAMI o chiunque risulti soccombente alle spese del presente giudizio, in particolare alle spese recuperabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura di questa giurisdizione in data 2 maggio 1991.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition» per prodotti della classe 25 — domanda n. 1 853 274

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo nazionale «Charlot» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, nonché dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, in quanto, secondo la ricorrente, l'opponente non avrebbe dimostrato il serio utilizzo del suo marchio nel corso dei cinque anni precedenti e non avrebbe prodotto indicazioni sull'importanza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di tale marchio.

Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Alrosa/Commissione

(Causa T-170/06)

(2006/C 212/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alrosa Company Ltd. (Mirny, Russia) (Rappresentanti: R. Subiotto, S. Mobley, K. Jones, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare completamente la decisione;
- condannare la Commissione a pagare le spese legali e i costi e le spese di altro genere sostenuti dalla Alrosa nel presente procedimento.